

COMUNE DI PIETRACUPA

(Provincia di Campobasso)

86020 - Via Casaleno,1 - Tel.0874 768149 - Fax 0874 768136 - P.IVA. 00065400707 - C.C.P. n. 15766678
www.comune.pietracupa.cb.it comunedi Pietracupa@virgilio.it comunedi Pietracupa@pec.it

Prot n. 674 del 06/03/2020.

Ordinanza n. 01 del 06 marzo 2020

OGGETTO: *Ordinanza di chiusura temporanea al transito pedonale e veicolare in Via Casaleno per lavori di taglio di alberature.*

II SINDACO

Considerato che con Determinazione del responsabile dell'area tecnica manutentiva n° 98 del 30/11/2018 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di " *Messa in sicurezza della viabilità interna al centro abitato- Via Monte Frumentario – Via vico I^a Roma* " ;

Vista la richiesta del Direttore dei lavori oggettivati Arch. Nicola Guglielmi, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 673 in data 06/03/2020 di emissione di Ordinanza di chiusura di Via Casaleno per lavori di taglio delle alberature da parte della Ditta " *CIOCCA Pasquale srl* " con sede in Ferrazzano (CB) dal giorno 07/03/2020 fino al termine degli stessi, ed istitutiva dei provvedimenti viabilistici necessari per consentire l'esecuzione dei lavori con formazione di cantiere stradale sulla carreggiata mediante piattaforma;

Considerato che per tali lavori si rende necessario interdire il transito veicolare e pedonale al fine di non causare danni o pregiudizi a terzi;

Ritenuto opportuno, per ragioni di sicurezza stradale e pubblico interesse, dar corso al provvedimento richiesto;

Visto l'articolo 5, comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

Visto il combinato disposto degli articoli: 6, comma 4 lettere a) ed f), comma 5 lettera d) e l'art. 7, comma 1 lettera a) del Codice della Strada, in base ai quali il Sindaco, con propria ordinanza, può vietare temporaneamente la circolazione e la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia;

Visto, inoltre, l'articolo 38 comma 3 dello stesso Codice della Strada, in base al quale è ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di urgenza e necessità in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7;

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16.12.1992, n. 495 come modificato dal D.P.R. 16.09.1996, n. 610 e s.m.i.;

Visto l'art. 2 della Legge 07/03/1986 n. 65 " *Legge Quadro sull'ordinamento della polizia municipale* " ;

Ritenuta l'esigenza, per ragioni di pubblico interesse, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo,

ORDINA

Per le motivazioni in premessa dal giorno 7 (sette) marzo 2020 fino al termine dei lavori in parola, è disposto il divieto di transito veicolare e pedonale alle persone non autorizzate in Via Casaleno;

Il suddetto provvedimento dovrà essere dimensionato nel tempo e nello spazio sulla base delle reali esigenze connesse alle lavorazioni e pertanto, qualora le condizioni lo permetteranno, la strada sarà prontamente riaperta in sicurezza al fine di ridurre il più possibile i disagi ai residenti e agli utilizzatori della suddetta Via.

La ditta esecutrice dei lavori è tenuta all'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate:

- Provvedere a transennare l'area descritta, nonché segnalare l'interdizione al transito pedonale e veicolare mediante apposita segnaletica prevista dal Codice della strada, con modalità visibile;
- Dovrà essere consentito l'accesso pedonale all'ufficio postale e alla farmacia, qualora compatibile con i lavori in atto;
- Le pavimentazioni, i sottoservizi ed ogni altro elemento di arredo urbano eventualmente danneggiato, dovranno essere tempestivamente ripristinati a cura e spese dell'impresa esecutrice, che rimane responsabile altresì in linea civile e penale per eventuali danni cagionati a persone e/o cose.

La presente ordinanza ha effetto per qualsiasi utente della strada si trovi a transitare sulle vie in parola e sarà portata a conoscenza del pubblico a cura e spese dell'Amministrazione comunale mediante la pubblicazione all'albo pretorio comunale e al sito istituzionale con indirizzo www.comune.pietracupa.cb.it.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga notificata, per quanto di competenza:

- Al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Torella del Sannio (CB);
- Alla Ditta individuale "CIOCCA Pasquale" con sede in Ferrazzano (CB);

AVVERTE

Che a norma dell'art.3 comma 4, e 5 terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'ufficio tecnico comunale Geom. Graziella Adduocchio;

Che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario di apertura al pubblico presso l'ufficio tecnico comunale;


Che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

Che chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada, con applicazione delle eventuali sanzioni accessorie;

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso: entro 60 giorni dall'adozione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo 37 comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche e integrazioni, da presentarsi con le formalità prescritte dall'articolo 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 numero 495 e successive modifiche e integrazioni; entro 60 giorni dall'adozione al T.A.R. Molise ai sensi della Legge 1034 del 1971.

Può essere inoltre presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'adozione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971.

Dalla residenza municipale 06 Marzo 2020



Il Sindaco

Dott. Camillo Santilli

Camillo Santilli